SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1963

(119ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(2019)** **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 1723, 1724, 1725, 1733
BATTAGLIA 1724, 1725, 1733
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1723, 1725
LEPORE 1723, 1724, 1725, 1733
PAGNI, *relatore* 1723, 1724, 1733
SCHIAVONE 1723
TUPINI 1725

« Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie » **(2341)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1720, 1723
BATTAGLIA 1723
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1721
CARUSO 1721, 1722, 1723
GIANQUINTO 1721
ZAMPIERI 1723

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Ferrari, Gianquinto, Lepore, Minio, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri, Zanoni e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Picardi è sostituito dal senatore Galli.

Intervengono il Ministro per i rapporti tra Governo e Parlamento Codacci Pisanelli e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giraudo e per l'interno Bisori.

P I C A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie » (2341) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, sono stati approvati i primi tre articoli del disegno di legge ed i primi due commi dell'articolo 4.

Passiamo pertanto, in primo luogo, all'esame e alla votazione dell'ultimo comma dell'articolo 4, di cui do lettura:

« In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze di finanza applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge ».

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 4 di cui do nuovamente lettura:

« Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale a cominciare dall'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute, sono tenuti a versare presso le sezioni di tesoreria provinciale, contemporaneamente alle rate delle imposte erariali, un sesto delle somme dovute da ciascun comune, prelevando l'importo corrispondente dal gettito delle sovrimposte comunali.

Qualora i relativi ruoli non offrano la necessaria disponibilità, le intendenze di finanza provvedono affinchè il carico suindicato sia, in tutto o in parte, imputato ai ruoli di altre imposte comunali.

In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze di finanza applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge ».

(*È approvato*).

Art. 5.

I comuni sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione dell'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute un fondo per spedalità non inferiore alle somme che gli esattori comunali debbono versare nel corso dell'esercizio stesso a norma del precedente articolo 4.

Le iscrizioni omesse, ritardate o incomplete, sono effettuate o regolarizzate d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa.

Entro sei mesi dalla notifica di cui all'articolo 3 i comuni interessati debbono promuovere i provvedimenti necessari per la rivalsa delle spese di spedalità verso coloro che vi siano tenuti a norma di legge. L'importo delle spedalità da recuperare è stanziato fra le entrate del bilancio di previsione dei comuni medesimi.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ferma restando la competenza della Regione Trentino-Alto Adige a provvedere con fondi propri, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, alle anticipazioni delle rette di spedalità previste dall'articolo 1 della presente legge, la Regione medesima, per le spedalità dovute da comuni che non appartengano al suo territorio, comunica l'importo delle anticipazioni effettuate, con le indicazioni relative ad ogni spedalità, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono alle notifiche ai comuni e agli esattori interessati.

Gli esattori delle imposte, nei modi e nei termini di cui all'articolo 4 della presente legge, sono tenuti a versare alla Regione

Trentino-Alto Adige l'importo delle somme dovute da ciascun comune ai sensi del comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 è stabilito in lire 15 miliardi a carico del fondo globale.

(*È approvato*).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1962 e con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, nella legge 9 aprile 1953, n. 307, nella legge 8 luglio 1957, n. 579 e nella legge 2 aprile 1958, n. 293.

Nulla è innovato alle norme vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

GIANQUINTO. Durante la discussione generale abbiamo esposto le nostre critiche al disegno di legge ed abbiamo anche espresso il nostro dissenso sul contenuto del medesimo.

Tuttavia oggi daremo voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso, perchè ci rendiamo conto di uno stato di necessità oggettiva dal quale purtroppo non si può prescindere; bisogna infatti garantire la continuità della vita degli ospedali.

Rimangono però ferme le nostre proteste vigorose per il fatto che, ancora una volta, si è verificata, nel Governo e nella maggioranza, una mancanza di sensibilità e di senso di responsabilità in ordine ai problemi che assillano gli enti locali e i bilanci dei Comuni.

Non si può andare avanti in una situazione così grave. L'applicazione di questa legge potrà, in determinati casi, porre i Comuni nella condizione di non poter pagare nemmeno i debiti, anche perchè la determinazione della quota per il rimborso delle anticipazioni fatte dallo Stato avverrà al di fuori della volontà espressa dal Consiglio comunale.

Noi ribadiamo pertanto la necessità che le spese ospedaliere vengano assunte dallo Stato e che si ponga mano, una volta per tutte, alla riforma della finanza locale, in modo che vengano garantiti i servizi essenziali, e, con essi, la continuità della vita dei Comuni.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo (come dissi già) è ben sensibile alla necessità di una generale riforma ospedaliera; e particolarmente ritiene indispensabile riformare il sistema vigente sugli oneri di spedalità. Ma oggi non possiamo intervenire che in base al regime vigente se vogliamo riattivare, in favore degli ospedali, il « fondo di rotazione » con cui lo Stato li aiuta mediante anticipazioni sui loro crediti verso i Comuni, sì che possano funzionare.

Per quanto riguarda il sistema dei ricorsi e delle opposizioni, già accennai che le norme contenute in questo disegno si riallacciano alla legislazione preesistente ed anzi riproducono, nella sostanza, previsioni normative già contenute nella precedente legge 8 luglio 1957, n. 579 (articolo 3, commi terzo ed ultimo) relativa alla stessa materia.

Per quanto concerne, in particolare, i provvedimenti prefettizi, bisogna partir dal considerare che, secondo l'ultimo comma dell'articolo 2 di questo disegno, il prefetto, d'intesa col medico provinciale, effettua le anticipazioni solo in base ad elenchi di spedalità redatti e resi esecutivi nei modi di cui all'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841: elenchi che sono sempre passibili di ricorso al Consiglio di Stato da parte dei Comuni. Ciò significa che le anticipazioni posson aver luogo solo in relazione alle spedalità delle quali i Comuni, in base al decreto 30 dicembre 1923, si sien riconosciuti espressamente debitori ed alle

spedalità per le quali sia intervenuta diffida o istanza di pagamento senza che i Comuni abbian prodotto al Prefetto, nel termine di un mese, opposizioni od osservazioni. Le anticipazioni, insomma, possono venir disposte solo per le spedalità accettate o non contestate dai Comuni.

Le anticipazioni vengon dal prefetto notificate ai Comuni, secondo l'articolo 3 del disegno, agli effetti dell'assunzione del debito che ogni Comune contrae verso lo Stato per l'anticipazione. Ma quella notificazione — potendo riferirsi solo a spedalità incontestate — non può evidentemente determinare alcuna lesione di diritti o interessi dei Comuni rispetto alla situazione giuridica preesistente in relazione alle spedalità che formano oggetto dell'anticipazione. Lo Stato anzi — anticipando a un Comune ciò che questo dovrebbe pagare e non paga — gli fa un favore per il quale si limita ad assicurarsi il rimborso in considerazione delle finalità generali di buon funzionamento degli ospedali cui questo sistema di favori ai Comuni, e agli ospedali, è diretto.

L'unica ipotesi in cui un'anticipazione potrebbe ledere un Comune sarebbe quella di un eventuale errore materiale o di calcolo a suo danno. Ma in quell'ipotesi sarebbe facile al Comune danneggiato far rettificare la notificazione rivolgendo al prefetto una semplice rimostranza, ed eventualmente rivolgendosi al Ministero dell'interno, per chiedere in proprio favore la correzione materiale, che certo non potrebbe venir negata nè tardata.

Non si potrebbe, invece, in nessun caso ammettere che — una volta accettati dai Comuni senza opposizione o ricorso gli elenchi resi esecutivi dal prefetto (ex articolo 35 del regio decreto del 1923, n. 2841) a chiusura dell'accertamento dei debiti comunali di spedalità — si potessero poi riaprir questioni sui debiti stessi in sede di anticipazioni sui medesimi da parte dello Stato. Il conceder gravami al riguardo sarebbe un *bis in idem*, dato che già la legge concede gravami nella fase di accertamento; e l'esperimento di gravami in fase di anticipazioni su debiti ormai certi e liquidi frustrerebbe lo scopo della legge sulle anticipazioni, che è quello di assicurare agli ospedali pronte riscossioni su quei debiti.

Nè sarebbero concepibili sospensive sui versamenti cui son poi tenuti gli esattori, a carico dei Comuni e in favore dello Stato, pel rimborso delle anticipazioni. Ogni sospensiva bloccherebbe il funzionamento del « fondo di rotazione » che questo disegno, come le leggi che lo precederono, vuole far funzionare in vantaggio degli ospedali in genere, e non di singoli Comuni. Quel fondo cesserebbe, infatti, di rotare con la necessaria prontezza e generalità se singoli Comuni potessero, con sospensive, fermarne il movimento per quanto li riguarda.

Non bisogna poi esagerare nel preoccuparsi delle conseguenze di questo disegno per i Comuni. Il disegno (lo ripeto) non crea nuovi oneri per i Comuni, ma semplicemente agevola il soddisfacimento, per parte dei Comuni, di debiti per spedalità che l'interesse generale esige vengan pagati perchè gli ospedali possan funzionare. Nè il disegno implica che ai Comuni vengan sottratte, col sistema delle anticipazioni e del loro rimborso, entrate che essi preferirebbero destinare ad altri scopi: infatti le spese relative ai ricoveri negli ospedali sono considerate obbligatorie dalle vigenti norme sui bilanci comunali.

In fatto poi bisogna considerare che — secondo il sistema previsto dal disegno — il recupero delle anticipazioni per spedalità avviene nell'esercizio successivo a quello in cui vengon notificate dagli ospedali ai Comuni le schede di addebito: quindi con notevole ritardo sulla data in cui i Comuni avrebbero dovuto pagar quei debiti agli ospedali.

Per quanto infine concerne i provvedimenti intendentizi previsti nell'articolo 4, ritengo (come già dissi) che contro quei provvedimenti sia esperibile il ricorso gerarchico al Ministero delle finanze.

C A R U S O . Noi siamo d'accordo. Però in pratica accade che i piccoli Comuni non hanno attrezzatura e non hanno funzionari capaci.

Z A M P I E R I . Per i piccoli Comuni basta una persona sola.

C A R U S O . Ma che sia competente, e non si trova.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sin dal momento in cui è venuto in discussione davanti a questa Commissione il disegno di legge in esame, tra le due preoccupazioni, cioè quella di continuare a dar vita agli ospedali e quella che è stata denunciata da molti colleghi, io mi sono lasciato vincere dalla prima ed ho annunciato il mio voto favorevole al disegno di legge stesso.

I chiarimenti che oggi ha dato l'onorevole Sottosegretario affievoliscono in parte la seconda preoccupazione, la quale però, sia pure in misura ridotta, rimane. Noi avremmo dovuto infatti correggere anche le norme sancite dalla legge del 1957, che non hanno dato i risultati che avrebbero dovuto dare e che erano nelle aspirazioni di tutti.

Comunque è chiaro che io voterò a favore del disegno di legge, benchè convinto, come ripeto, che alcuni emendamenti avrebbero dovuto esservi apportati per dare ad esso quella struttura che avrebbe meritato di avere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2019)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

P A G N I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione da me già fatta all'apertura della discussione generale. In tale occasione dissi che avrei accettato gli emendamenti preannunciati dal Governo.

Adesso ho preso visione dell'emendamento del senatore Schiavone, e dichiaro che non ho difficoltà ad accettarlo.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento del senatore Schiavone corrisponde in gran parte ad un disegno di legge che il Ministero aveva preparato. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento.

L E P O R E . Io sono favorevole all'emendamento del senatore Schiavone, ma desidero farne un chiarimento che riguarda il disegno di legge n. 159. È evidente, infatti, che non si deve ripetere ciò che è accaduto all'epoca dell'approvazione della legge del 1958; occorre guardare il problema dell'organico nell'insieme.

So che il senatore Schiavone ha predisposto degli emendamenti per il disegno di legge n. 159 che accettano il principio, da me sostenuto, di rendere giustizia, con un ruolo soprannumerario, a coloro che vennero ingiustamente trascurati nella ricostruzione della carriera, nonostante il Senato avesse all'epoca stabilito che la rivalutazione della carriera doveva valere a tutti gli effetti.

Approvando il disegno di legge n. 159 con tali emendamenti (con la rinuncia, da parte mia, ad ogni richiesta di ordine economico) ed approvando il provvedimento ora in esame saneremo due situazioni e risolveremo un problema che ha suscitato perplessità in molti spiriti.

S C H I A V O N E . Informo la Commissione che il senatore Lepore è già a conoscenza degli emendamenti da me proposti al disegno di legge n. 159 relativo alle: « Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guar-

die di pubblica sicurezza », del quale sono io stesso relatore.

Se si deciderà di passare all'esame di questo provvedimento, pregherò la Presidenza di far distribuire le mie proposte di emendamento a tutti i membri della Commissione.

L E P O R E . Prendo atto di questa dichiarazione del senatore Schiavone e preciso che gli emendamenti che egli ha preparato sono presso che identici a quelli proposti da me e dal senatore Battaglia al disegno di legge n. 159 che, se venisse approvato unitamente a quello ora in discussione, risolverebbe una situazione veramente difficile.

B A T T A G L I A . Effettivamente, l'approvazione del provvedimento ora in discussione e di quello n. 159 verrebbe a porre fine ad una situazione di disagio in cui si trovano molti dipendenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per questa ragione sono senz'altro d'accordo con il senatore Lepore e con il senatore Schiavone che ci ha ora detto di aver preparati emendamenti al disegno di legge n. 159.

Per quanto attiene al provvedimento ora in discussione concordo senz'altro con l'emendamento che ha presentato il senatore Schiavone e che apre il cuore del personale di cui trattasi alla speranza di un avanzamento di carriera.

Vorrei aggiungere che avevo in animo di presentare io stesso qualche emendamento a questo provvedimento perchè avrei voluto ad esempio, che il grado di tenente generale comandante delle forze di pubblica sicurezza fosse equiparato a quello degli altri comandanti degli altri Corpi. Comunque, poichè non intendo in alcun modo ritardare l'*iter* di questo provvedimento, mi esimo in questo momento dal presentare qualunque modifica al suo testo riservandomi di predisporre in seguito un'apposito disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

CAPO I.

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288

Art. 1.

Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 27 febbbraio 1958, n. 295, sono apportate le modifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2 al 25 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonchè alla gestione amministrativa dei reparti ».

A questo articolo è stato presentato dal Sottosegretario di Stato Bisori un emendamento tendente ad aggiungere dopo la parola « reparti » le altre « ; concorrono altresì all'istruzione professionale del Corpo ».

P A G N I , *relatore*. Dichiaro di essere d'accordo circa questo emendamento aggiuntivo, che coincide con una proposta da me stesso avanzata nel corso della relazione sul provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziaria ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità agli uffici del grado;

d) a domanda;

e) d'autorità;

f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;

g) applicazione delle norme sull'avanzamento;

h) perdita del grado ».

L E P O R E . Desidererei che la Commissione soffermasse la sua attenzione su questo articolo, in cui vengono enumerate le cause per le quali un ufficiale può cessare dal servizio permanente, e precisamente sulla lettera *e*) nella quale si dice « d'autorità ».

Ritengo che la cessazione dal servizio di un'ufficiale « d'autorità » non sia una cosa opportuna e pertanto penserei che sarebbe bene sopprimere la lettera *e*) dell'articolo in esame.

T U P I N I . Effettivamente, la parola « d'autorità » sembrerebbe significare che, in un qualunque momento, un ufficiale può essere messo fuori dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Fino a questo momento non si era mai parlato di un emendamento alla lettera *e*) dell'articolo 4. All'improvviso io non sono in grado di fornire sicure precisazioni su questo punto.

B A T T A G L I A . Io proporrei di accantonare l'articolo 4 sul quale sono state manifestate delle perplessità, e di approvare tutti gli altri.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame e alla votazione degli articoli seguenti, di cui do lettura:

Art. 5.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che abbia raggiunto i seguenti limiti di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità:

tenente generale ispettore . . .	anni 65
maggiore generale ispettore . .	» 62
colonnello	» 60
tenente colonnello	» 58
maggiore	» 56
capitano, tenente e sottonente . .	» 54

L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale che, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, abbia meno di quindici anni di detto servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle

leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, numero 70 ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti articoli 28-*bis* e 28-*ter*:

Art. 28-bis. — All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o sia cessato da tale servizio per ferite, lesioni e infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o sia cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni ».

« *Art. 28-ter.* — L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni e infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi l'incondizionata idoneità al servizio, accertato dal collegio medico legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.

L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del precedente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguìto dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente, o dal collocamento in aspettativa seguìto dalla cessazione dal servizio permanente e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per aver superato il limiti di età di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure i limiti di servizio di cui alla predetta lettera *b*), sarà liquidata una

pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 ».

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età, ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio:

tenente generale ispettore . . .	anni 62
maggiore generale ispettore . . .	» 59
colonnello	» 57
tenente colonnello	» 55
maggiore	» 53
capitano, tenente e sottotenente .	» 51

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi del comma precedente, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

L'ufficiale, che non si trovi nelle condizioni di cui al primo comma, ha ugualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente e in tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza ed è collocato nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

(*È approvato*).

Art. 8.

Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente articolo 31-*bis*:

« L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto i limiti di età previsti dal primo comma dell'articolo 31 può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza.

Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro dell'interno. Qualora si tratti del tenente generale ispettore deve essere sentito il Consiglio dei ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio su l'avanzamento ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente articolo 35-*bis*:

« L'ufficiale che abbia perduto il grado a norma del n. 2, lettere *a*), *b*) e *c*); del numero 3, lettera *c*), e dei nn. 4 e 5 del precedente articolo 34, e che conservi la capacità militare, è soggetto agli obblighi del servizio militare in qualità di soldato.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, il Ministro dell'interno dà notizia all'autorità militare del provvedimento di perdita del grado adottato nei confronti dell'ufficiale ».

(*È approvato*).

Art. 10.

All'articolo 37 è aggiunto il seguente comma:

« Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

(*È approvato*).

Art. 11.

Dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente articolo 49-*bis*:

« È istituito il ruolo d'onore per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In detto ruolo è iscritto d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, l'ufficiale del Corpo che sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio per:

a) mutilazione o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazione o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

L'ufficiale del ruolo d'onore può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in tempo di guerra e, in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegato in incarichi o servizi compatibili con le sue condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di reparti ».

(*È approvato*).

Art. 12.

Il primo e secondo comma dell'articolo 54 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio di disciplina è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'interno ed è composto dal capo della polizia che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da un maggiore generale ispettore e da un colonnello del Corpo in servizio permanente.

Un ispettore generale capo di pubblica sicurezza, un maggior generale ispettore e due colonnelli del Corpo in servizio permanente sono altresì nominati membri supplenti rispettivamente, per il vice capo della polizia, per il tenente generale ispettore e per il maggior generale ispettore e il colonnello del Corpo ».

(*È approvato*).

Art. 13.

Il terzo comma dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento ha luogo ad anzianità per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale ispettore, maggiore generale ispettore e colonnello; a scelta e per esami per il grado di maggiore ».

(*È approvato*).

Art. 14.

L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza nel grado:

maggiore generale ispettore . . .	anni 1
colonnello	» 2
tenente colonnello	» 3
maggiore	» 3
capitano	» 4
tenente	» 4
sottotenente	» 2

L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento ai gradi di colonnello e di maggiore se non ha frequentato i corsi previsti dalla presente legge e se non ha esercitato per un periodo complessivo, non inferiore ad anni 2, il comando effettivo di reparto nei gradi di maggiore o di tenente colonnello e di tenente o di capitano ».

(*È approvato*).

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'interno determina, di regola annualmente, le aliquote di ruolo dei

tenenti colonnelli e dei capitani che devono frequentare i corsi di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente articolo ».

(*È approvato*).

Art. 16.

Il terzo comma dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento ai gradi di tenente generale e di maggior generale ispettore sono sottoposti a valutazione, rispettivamente, tutti i maggiori generali ispettori e tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo ».

(*È approvato*).

Art. 17.

L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

« I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla Commissione di avanzamento.

Detta Commissione è composta:

a) per l'avanzamento al grado di tenente generale ispettore, dal Ministro dell'interno, che la presiede, dal capo della polizia e dal vice capo della polizia. Un vice prefetto interviene quale segretario relatore;

b) per l'avanzamento a maggiore generale ispettore, dal Ministro dell'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore e dal direttore della divisione forze armate di polizia cui è demandato anche il compito di relatore;

c) per l'avanzamento fino al grado di colonnello, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da due maggiori generali ispettori e dal direttore della divisione forze armate di polizia al quale è demandato anche il compito di relatore.

Nelle Commissioni di avanzamento di cui alle lettere *b*) e *c*) le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

La Commissione di avanzamento di cui alla lettera *a*) è convocata dal Ministro; quelle di cui alle lettere *b*) e *c*) sono convocate dal Sottosegretario di Stato.

I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri nella Commissione di cui alla lettera *b*) e di almeno cinque membri nella Commissione di cui alla lettera *c*).

(*È approvato*).

Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali ai quali sia stato attribuito un punto di merito non inferiore a ottanta, se maggiori generali ispettori o colonnelli, e non inferiore a settanta se di altro grado, sono giudicati dalla Commissione idonei all'avanzamento; gli ufficiali cui sia stato attribuito un punto inferiore, rispettivamente, a ottanta od a settanta, sono giudicati dalla Commissione non idonei all'avanzamento ».

(*È approvato*).

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« Ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi, di cui alle seguenti lettere:

A) qualità fisiche, qualità morali e di carattere;

B) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

C) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;

D) esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemerenze di servizio e di guerra ».

(*È approvato*).

Art. 20.

L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 67 e 68 sono approvati dal Ministro.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.

Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti in apposito elenco in ordine di ruolo.

L'esito del giudizio di avanzamento deve essere notificato ai singoli interessati entro 60 giorni dalla data di approvazione degli elenchi e delle graduatorie di merito di cui al primo comma ».

(*È approvato*).

Art. 21.

All'articolo 71 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo, non idoneo all'avanzamento, che abbia maturato il periodo minimo di servizio per conseguire il trattamento di pensione, può chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite previsto, per il suo grado, dal primo comma dell'articolo 31.

Sono concesse in tal caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dell'ufficiale che si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 65, ultimo comma ».

(*È approvato*).

Art. 22.

Dopo l'articolo 76 è aggiunto il seguente articolo 76-*bis*:

« All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 62, secondo comma, della presente legge, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio, riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 76 della presente legge ».

(*È approvato*).

Art. 23.

Dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente articolo 84-*bis*:

« L'ufficiale del ruolo d'onore può, dopo 5 anni di permanenza in detto ruolo e, nel caso di richiamo in servizio ai sensi del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio, conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale fu collocato nel ruolo medesimo.

Lo stesso ufficiale può conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Può conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo o di permanenza nel ruolo o di servizio, l'ufficiale titolare di pensione di prima categoria, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruisca dell'assegno di superinvalidità.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito della idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione ».

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire i primi due commi con altri del seguente tenore:

« Dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente articolo 84-*bis*:

" L'ufficiale del ruolo d'onore può, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo, e, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 49-*bis*, dopo almeno un anno di servizio, conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello col quale fu collocato nel ruolo medesimo " ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 24.

L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39, che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità, se hanno cessato dal servizio di autorità o a domanda per raggiunti limiti di età e di servizio.

Gli ufficiali che hanno cessato dal servizio per altre cause sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto. Agli stessi non compete l'indennità speciale annua di cui all'articolo 48 ».

(*È approvato*).

Art. 25.

L'articolo 94, primo comma, lettera *c*), è sostituito dal seguente:

« *c*) dai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ovvero, all'atto del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma dell'articolo 33 della stessa legge ».

(*È approvato*).

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39

Art. 26.

L'articolo 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti è riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni, siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo in qualità di sottufficiali.

Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Per conseguire la nomina a sottotenente il personale di cui al primo comma deve frequentare, con profitto, un apposito corso di istruzione, della durata di un anno, presso la scuola ufficiali di pubblica sicurezza al quale è ammesso mediante concorso per esame.

Il posti che non possono essere conferiti a norma del presente articolo sono portati in aumento a quelli di cui al primo comma della lettera *b*) dell'articolo seguente ».

È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

(*È approvato*).

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27.

L'ufficiale che sia venuto o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 28-*ter* della legge 29 marzo 1956, n. 288, è trasferito nell'ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo indicato dall'articolo 42, primo comma, della stessa legge, computandosi l'inizio di tale periodo dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria è subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sulla idoneità fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.

(*E approvato*).

Art. 28.

L'ufficiale che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288, sia stato collocato direttamente dal servizio permanente in congedo assoluto per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, può far domanda di essere trasferito in ausiliaria, sempre che, alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1956, n. 288, non sia decorso il periodo di tempo indicato dal primo comma dell'articolo 42 della predetta legge, computato in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico legale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento del periodo di tempo richiamato al comma precedente, computato come indicato nello stesso comma.

(*E approvato*).

Art. 29.

Per gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria, ai sensi dell'articolo 27 della presente legge, il periodo di permanenza in detta posizione è computato, come servizio, agli effetti della pensione, limitatamente all'eventuale differenza fra il periodo di tempo indicato dall'articolo 42, primo comma, della legge 29 marzo 1956, n. 288, ed il periodo di sei anni stabilito dal primo comma dell'articolo 28-*bis* della medesima legge.

All'ufficiale che usufruisce del trattamento economico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ratificato, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990, è riconosciuto, ai fini del servizio pensionabile, il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria, limitatamente alla differenza tra il periodo di otto anni previsto dal succitato articolo 42 ed il periodo di cinque anni già computato dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

(*È approvato*).

Art. 30.

L'indennità, attribuita all'ufficiale di cui all'articolo 27 ed a quello di cui all'articolo 28 della presente legge a seguito del loro collocamento in posizione ausiliaria, è computabile agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1472, ratificato, con modifica, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990.

(*È approvato*).

Art. 31.

Il termine di « maggiore generale ispettore » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla

presente legge, deve intendersi sostituito da quello di « tenente generale ispettore ».

L E P O R E . Questo articolo reca questa dizione: « Il termine di " maggiore generale ispettore " del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi sostituito da quello di " tenente generale ispettore " ».

Se non ho compreso male, tale norma vale soltanto agli effetti della valutazione del termine. Soltanto in questo senso, infatti, si potrebbe accettare.

P A G N I , *relatore*. È così infatti: con questa norma non si è inteso attribuire al tenente generale ispettore il rango di comandante generale dell'Arma. Questo rimane un servizio, non è un comando.

B A T T A G L I A . Sarei del parere di accantonare anche questo articolo.

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo.

Se non vi sono obiezioni l'esame e la votazione di questo articolo avranno luogo la prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 32.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati in congedo assoluto per una delle cause indicate dal precedente articolo 11 sono iscritti, a domanda, nel ruolo d'onore, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo assoluto.

(*È approvato*).

Art. 33.

L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio permanente e fruisca di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra, da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è sottoposto ad accertamento sanitario da parte del collegio medico legale e, se riconosciuto idoneo, continua a rimanere in servizio permanente.

L'accertamento sanitario di cui al primo comma deve essere richiesto dall'ufficiale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'inosservanza di tale disposizione comporta la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale ed il suo collocamento nel congedo assoluto.

L'ufficiale di cui al primo comma, che non sia riconosciuto idoneo, cessa dal servizio permanente alla data dell'accertamento sanitario ed è collocato, a seconda della idoneità fisica, nell'ausiliaria, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 28-*bis* della legge 29 marzo 1956, n. 288.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 33 il rappresentante del Governo, Sottosegretario di Stato Bisori, propone di inserire un articolo del seguente tenore:

Art. 34.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i limiti di età previsti dal precedente articolo 5, o li raggiungeranno entro un triennio dalla data stessa, senza aver compiuto vent'anni di servizio effettivo, sono trattenuti in servizio fino al compimento di tale anzianità.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 34 il senatore Schiavone propone di inserire un articolo del seguente tenore:

Art. 35.

L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 35 il senatore Schiavone propone di inserire un articolo del seguente tenore:

Art. 36.

Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sostituito con l'articolo 14 della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame della tabella in allegato presentata dal senatore Schiavone congiuntamente all'articolo 35, di cui do lettura:

TABELLA ORGANICA
DEL RUOLO ORDINARIO
DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE
GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Tenenti generali	n. 1
Maggiori generali	» 9
Colonnelli	» 40
Tenenti Colonnelli	» 130
Maggiori	» 170
Capitani	» 410
Tenenti e Sottotenenti	» 450

Nessuno chiedendo di parlare, la metto ai voti:

(*È approvata*).

Resta inteso che gli articoli 4 e 31 rimangono accantonati. Il seguito della discussione del disegno di legge viene pertanto rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari